



**COMUNE DI BORORE**

*Provincia di Nuoro*



**REGOLAMENTO  
IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(I.U.C.)**



**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, del 30.09.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017**

## INDICE

<b>CAPITOLO 1 - DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale.....	4
Art. 2 - Componenti del tributo .....	4
Art. 3 - Termini e modalità di determinazione della tariffe e aliquote .....	4
Art. 4 - Dichiarazioni .....	5
Art. 5 - Modalità di versamento .....	5
Art. 6 - Scadenze di versamento .....	5
Art. 7 - Soggetto attivo .....	6
Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo .....	6
<b>CAPITOLO 2 - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMU.....</b>	<b>7</b>
Art. 9 - Definizioni .....	7
Art. 10 - Aree fabbricabili .....	7
Art. 11 - Determinazione del valore imponibile .....	8
Art. 12 - Assimilazioni .....	8
Art. 13 - Fabbricati inagibili o inabitabili .....	9
Art. 14 - Dichiarazioni in casi particolari .....	10
Art. 15 - Somme di modesto ammontare, versamenti e rimborsi .....	10
Art. 16 - Dilazione del pagamento .....	11
<b>CAPITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASI .....</b>	<b>12</b>
Art. 17 - Presupposto e finalità.....	12
Art. 18 - Soggetti passivi.....	12
Art. 19 - Determinazione della base imponibile.....	12
Art. 20 - Detrazioni, riduzioni e esenzioni .....	13
Art. 21 - Servizi indivisibili e relativi costi .....	13
Art. 22 - Versamento del tributo.....	13
Art. 23 - Dichiarazioni .....	14
Art. 24 - Somme di modesto ammontare .....	14
<b>CAPITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TARI.....</b>	<b>15</b>
Art. 25 - Oggetto del Regolamento .....	15
Art. 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	15
Art. 27 - Rifiuti assimilati agli urbani .....	16
Art. 28 - Soggetto attivo.....	16
Art. 29 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	17
Art. 30 - Soggetti passivi.....	17
Art. 31 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	18
Art. 32 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	19
Art. 33 - Determinazione della tariffa.....	20
Art. 34 - Articolazione della tariffa .....	20
Art. 35 - Periodi di applicazione del tributo .....	21
Art. 36 - Tariffa per le utenze domestiche.....	21
Art. 37 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....	21
Art. 38 - Tariffa per le utenze non domestiche .....	22
Art. 39 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	22

## Comune di Borore

### *Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)*

Art. 40 - Tributo giornaliero.....	23
Art. 41 - Tributo provinciale .....	23
Art. 42 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio .....	23
Art. 43 - Riduzioni per il recupero .....	24
Art. 43bis - Riduzioni a favore delle utenze non domestiche per contrasto alla ludopatia .....	24
Art. 43ter - Riduzioni a favore delle utenze domestiche per i soggetti che adottano un cane dal canile comunale convenzionato.....	24
Art. 44 - Obbligo di dichiarazione.....	25
Art. 45 - Presentazione e contenuto della dichiarazione.....	26
Art. 46 - Riscossione della TARI.....	27
Art. 47 - Poteri del Comune .....	27
Art. 48 - Accertamento.....	28
Art. 49 - Sanzioni .....	28
Art. 50 - Interessi .....	28
Art. 51 - Rimborsi .....	29
Art. 52 - Somme di modesto ammontare .....	29
Art. 53 - Contenzioso .....	29
Art. 54 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	30

#### **ALLEGATI**

Allegato A)- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....	31
Allegato B)- Categorie di utenze non domestiche .....	33

## CAPITOLO 1

### DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

#### Articolo 1

#### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. La disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) riguarda:
  - a) l'imposta municipale propria (IMU);
  - b) la tassa sui rifiuti (TARI);
  - c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI).

#### Articolo 2

#### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
  - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati secondo le disposizioni dell'art. 21, del presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della L. 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#### Articolo 3

#### TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:
  - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale;
  - b) le aliquote della TASI, in conformità ai servizi ed ai costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili.

**Articolo 4  
DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, se esistente.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

**Articolo 5  
MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato con modello unificato di versamento F24, con apposito bollettino di conto corrente postale, o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. I versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. Si considerano validi i versamenti erroneamente effettuati da soggetti non tenuti all'assolvimento dell'imposta che dichiarino espressamente di rinunciare al rimborso delle somme versate in favore del soggetto passivo d'imposta.

**Articolo 6  
SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento delle diverse componenti della IUC, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI.
2. Le rate, come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità prevista.
3. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

**Articolo 7**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Borore per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

**Articolo 8**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, nonché disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## CAPITOLO 2

### DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

#### Articolo 9 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
  - a) per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni, di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
  - c) per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è, comunque, utilizzato.

#### Articolo 10 AREE FABBRICABILI

1. Per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Non sono considerate fabbricabili le aree adibite all'esercizio delle attività, indicate nell'art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli), esercitate secondo quanto stabilito dall'art. 1, del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99.<sup>1</sup>
3. Rientrano fra le aree edificabili anche i fabbricati censiti nella categoria catastale F5 (lastrici solari).

<sup>1</sup> D.Lgs. 29/3/2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura. Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Omissis...

4. I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti, come fabbricati in corso di costruzione o fabbricati in corso di definizione o unità collabenti, censiti nella categoria catastale F2 saranno considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione o ricostruzione, come non edificati e, dunque, soggetti ad imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area di sedime.

### **Articolo 11**

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE**

1. Per le aree fabbricabili il valore deve essere determinato dai contribuenti ed è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, costituire un parametro per l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi e ridurre l'insorgenza di contenzioso, con deliberazione della Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, possono essere determinati per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, site nel territorio del Comune.

### **Articolo 12**

#### **ASSIMILAZIONI**

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale, espressamente previste dalla legge, sono assimilate all'abitazione principale, le seguenti fattispecie:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata.
2. Allo stesso regime delle abitazioni, di cui al comma precedente, soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.
3. Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), per valore di rendita catastale fino a 500,00 euro, comprendente la rendita delle pertinenze, da intendersi come franchigia.
4. L'assimilazione all'abitazione principale, prevista al comma precedente spetta:
  - a) limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell'agevolazione;
  - b) limitatamente ad una sola unità immobiliare del soggetto passivo, anche se non posseduta al 100%;
  - c) a condizione che i soggetti che utilizzano l'immobile abbiano acquisito nello stesso la residenza anagrafica e vi abbiano stabilito la dimora abituale.

5. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio Tributi su moduli dallo stesso predisposti.
6. L'agevolazione decorre dall'anno in cui viene presentata la dichiarazione sostitutiva, di cui al comma precedente, a pena di decadenza.

### Articolo 13

#### FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, di cui all'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, è necessario che sussista una situazione di fatiscenza sopravvenuta. La riduzione è disposta dal funzionario responsabile del tributo sulla base di uno dei seguenti documenti:
  - perizia redatta per conto del proprietario da tecnico abilitato;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal contribuente.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione, ma esclusivamente con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.<sup>2</sup>
3. Ai fini dell'individuazione dei fabbricati inagibili occorre che gli stessi possiedano le seguenti caratteristiche:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a cose o persone.
4. Si intende inabitabile un fabbricato che si trova in uno stato di degrado che comprende tutte le seguenti situazioni:
  - mancanza di servizi igienico-sanitari, impianto idrico ed elettrico;
  - assenza di infissi interni ed esterni;
  - opere di finiture interne in corso di completamento.

<sup>2</sup> DPR 6/6/2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Art. 3 comma 1 ...omissis...

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino ((la volumetria complessiva degli edifici)) e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. ((Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;))

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente

## Comune di Borore

### Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

5. In caso di inagibilità perdurante, per oltre due anni, è obbligo del soggetto passivo di provvedere alla variazione catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "unità collabente; in difetto, l'eventuale rendita catastale rimasta in atti non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione della base imponibile e si applicheranno le disposizioni, di cui all'art. 10, comma 4.
6. Entro 30 giorni, i contribuenti devono comunicare al comune l'intervenuta cessazione dei presupposti necessari per poter usufruire dell'agevolazione, pena il recupero della differenza d'imposta, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata accertata l'inagibilità od inabitabilità o presentata la perizia, redatta dal tecnico di parte o la dichiarazione sostitutiva che ha dato luogo all'applicazione della riduzione.
7. Le dichiarazioni presentate possono essere sottoposte ad accertamento per il tramite dell'ufficio tecnico comunale.

### Articolo 14

#### DICHIARAZIONI IN CASI PARTICOLARI

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, la presentazione della dichiarazione IMU è sempre dovuta nei seguenti casi:
  - a) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o riduzione del tributo;
  - b) pluralità di pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  - c) l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità.
2. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi, che rilascerà apposita ricevuta, o inviata a mezzo posta con raccomandata, senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, la data di presentazione è considerata quella di consegna all'ufficio postale.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

### Articolo 15

#### SOMME DI MODESTO AMMONTARE - VERSAMENTI E RIMBORSI

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, del regolamento generale delle entrate, approvato con Del. C.C. n. 19, del 27/3/1999, l'imposta non è dovuta qualora sia inferiore o uguale a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a 5,00 euro.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di IMU.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari, anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono avvenuti.

**Articolo 16**

**DILAZIONE DEL PAGAMENTO**

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, fino ad un massimo di 12 rate mensili.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento previsto negli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente potrà richiedere, per sopravvenute difficoltà contingenti, di posporre il pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza; se non ottempera entro questo ulteriore termine:
  - decade dal beneficio della rateizzazione;
  - l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato.

## **CAPITOLO 3**

### **DISCIPLINA DELLA TASI**

#### **Articolo 17**

##### **PRESUPPOSTO E FINALITÀ**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi.

#### **Articolo 18**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari, di cui al precedente art. 17. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 30% e il titolare del diritto reale il restante 70%. Per il solo anno 2014, ai sensi del comma 688 della L. 147/2013 la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo e dal titolare del diritto reale nella misura del 90%;

#### **Articolo 19**

##### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

## **Comune di Borore**

### *Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)*

#### **Articolo 20**

##### **DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI**

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni:
  - a) per abitazione principale e pertinenze della stessa;
  - b) per i cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
3. Il Consiglio Comunale può stabilire, eventualmente, l'importo da portare in detrazione dalla TASI, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di riduzione, di cui ai precedenti commi.

#### **Articolo 21**

##### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, etc.)
  - illuminazione pubblica;
  - manutenzione e tutela ambientale del verde;
2. Il costo dei servizi e la quota di copertura di ciascun servizio viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

#### **Articolo 22**

##### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI viene riscossa in autoliquidazione;
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 o bollettino di conto corrente postale o con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

**Articolo 23  
DICHIARAZIONI**

1. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione dell'IMU.

**Articolo 24  
SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, del regolamento generale delle entrate approvato con Del. C.C. n. 19, del 27 marzo 1999, il contribuente non deve procedere al versamento e l'Ufficio Tributi non deve provvedere al rimborso, di somme inferiori o uguali a € 5,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## CAPITOLO 4

### DISCIPLINA DELLA TARI

#### Articolo 25

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti previsto dall'art. 1, commi 641-666, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Articolo 26

#### GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del citato D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi, diversi da quelli, di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque, soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli, di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

### **Articolo 27**

#### **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato **A**), al presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione agli urbani i rifiuti speciali, la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri, entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. I rifiuti speciali, di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino a un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produzione Kd (espresso in Kg/mq per anno), di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Sono, comunque, assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo, di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative adeguate a gestire tali rifiuti.

### **Articolo 28**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

## Articolo 29

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, che gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili e i giardini;
  - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se, di fatto, non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione, anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare alla pubbliche autorità.
5. In caso di comunicazione di cessazione di attività, l'immobile con destinazione d'uso commerciale privo di arredi, se allacciato anche a uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia o informatica, verrà assoggettato alla **categoria 04** (*esposizioni - autosaloni*).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## Articolo 30

### SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo

è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori, fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
6. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità, emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 31**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;

## Comune di Borore

### Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### Articolo 32

#### ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	50
Elettrauto, marmisti	50
Caseifici, cantine sociali, etc.	50

## Comune di Borore

### Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori	50
Officine di carpenteria metallica	50
Tipografie, stamperie	50
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	30
Ambulatori medici, dentisti, laboratori radiologici, laboratori di analisi	30
Altre attività che effettuano, sulla base di obblighi comunitari o di legge, attività di autosmaltimento	30

3. Per fruire dell'esclusione o dell'agevolazione, prevista dai commi precedenti, gli interessati devono comunicare entro il mese di dicembre di ogni anno i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### Articolo 33

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal **1° gennaio** dell'anno di riferimento.

### Articolo 34

#### ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire, attraverso la tariffa, sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali.

**Articolo 35**

**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

**Articolo 36**

**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la pertinenza, le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

**Articolo 37**

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche, occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici comunali. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che dimorano nell'utenza per almeno 180 giorni nell'anno solare (ad esempio le collaboratrici domestiche);
2. Dietro dichiarazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, sono comunque, esclusi:
  - a) il componente del nucleo familiare che risulta dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute;
  - b) i componenti iscritti come residenti presso l'anagrafe del comune che risultino degenti presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e simili, per un periodo non inferiore all'anno.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche, condotte da un occupante, se condotte da persona fisica non residente nel comune. Su denuncia

## Comune di Borore

### Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

del contribuente gli immobili accatastati nella categoria C6, sono considerati pertinenza dell'abitazione principale e, quindi, tassati solo con la quota fissa, a condizione che siano ubicati all'interno del perimetro urbano ed utilizzati da soggetti intestatari di utenze domestiche TARI nel comune. E' prevista una sola pertinenza per abitazione. Le pertinenze oltre la prima si considerano utenze non domestiche, iscritte alla categoria 04 (esposizioni e autosaloni) del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Gli altri immobili accatastati nelle categorie C2 e C7 verranno considerati utenze non domestiche associate alla categoria 04 (esposizioni e autosaloni) del citato D.P.R.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi (c.d. "seconde case"), il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1 unità**.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici o, per le nuove utenze, quello risultante dalla dichiarazione.
8. Per gli immobili adibiti ad attività di *Bed and Breakfast*, al nucleo familiare residente si aggiunge un ulteriore componente.

### Articolo 38

#### TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni, di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. n.158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni, di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. n. 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.

### Articolo 39

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato **B**, al presente regolamento.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Nelle unità immobiliari, adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie, a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie, destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Articolo 40**

**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso, nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste da presente regolamento.

**Articolo 41**

**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

**Articolo 42**

**RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale, incluse nell'ambito della zona, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto del 60%.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Articolo 43**

**RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero, per il 60% del costo unitario  $C_u$ , di cui al punto 4.4, all. 1, D.P.R. 27 aprile 1999, n 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. La riduzione dovrà essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La riduzione opera a partire dall'anno successivo.

**Articolo 43bis**

**RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTO  
ALLA LUDOPATIA**

1. Il tributo è ridotto nella misura del 70%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che cessano di detenere le slot-machine ed altri dispositivi per il gioco d'azzardo;
2. Il tributo è ridotto nella misura del 30%, per le seguenti categorie di utenze non domestiche: bar, che si impegnano a non installare le slot-machine ed altri dispositivi per il gioco d'azzardo per almeno tre anni;
3. La riduzione tariffaria è riconosciuta a seguito di presentazione dell'istanza, corredata da autocertificazione del legale rappresentante che attesti la cessata detenzione o l'impegno a non installare le slot-machine ed altri dispositivi per il gioco d'azzardo per almeno tre anni;
4. La riduzione tariffaria annua decorre dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
5. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti qualora venga accertato, a seguito di verifica da parte delle autorità competenti, dei requisiti previsti dal presente articolo.

**Articolo 43ter**

**RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE PER I SOGGETTI CHE  
ADOTTANO UN CANE DAL CANILE COMUNALE CONVENZIONATO**

1. Il tributo è ridotto nella misura del 40% per la sola abitazione di residenza del soggetto che adotta un cane in carico al Comune di Borore dal canile comunale convenzionato. Il tributo è ridotto per le tre annualità successive dalla data di adozione del cane.
2. La riduzione tariffaria, è riconosciuta a seguito di presentazione dell'istanza, corredata dalla certificazione attestante l'adozione del cane.
3. La riduzione tariffaria annua è rapportata ai mesi di possesso dell'animale adottato.
4. La riduzione tariffaria viene revocata ai soggetti adottanti che non risultano in regola con il corretto mantenimento dell'animale, a seguito di verifica da parte delle autorità competenti.

**Articolo 44**  
**OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le persone fisiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 37, comma 2.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia, nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli **edifici in multiproprietà** e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. Salvo i casi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES).

**Articolo 45**

**PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

1. I soggetti obbligati provvedono ad inoltrare al comune la dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente, reperibili anche nel sito internet istituzionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere presentata con i seguenti mezzi:
  - consegnata direttamente all'ufficio tributi;
  - spedita a mezzo posta;
  - inviata a mezzo fax, allegando fotocopia del documento di identità;
  - inviata a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata e sottoscritta con firma digitale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di 15 giorni dal verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente il numero dell'interno ed i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. L'eventuale mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in particolare, anagrafe, attività produttive e tecnico, in occasione di richieste di iscrizione all'anagrafe dei residenti, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione, anche in assenza di detto invito.

**Articolo 46**

**RISCOSSIONE DELLA TARI**

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il comune può, in deroga all'art. 52, D. Lgs. n. 446/97, affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti, cui risultava attribuito il servizio di gestione dei rifiuti, nell'anno 2013.  
In deroga all'art. 52, D. Lgs. n. 446/97, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D. Lgs. n. 241/97, ovvero, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate, a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. E', comunque, consentito il pagamento in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati, come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi possono essere riscossi anche rateizzati, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento, notificato al contribuente, riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento, a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento, anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

**Articolo 47**

**POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **Comune di Borore**

### *Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.)*

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 c.c..

#### **Articolo 48 ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata, mediante notifica di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione delle somme dovute, così come previsto dall'art. 17, del regolamento comunale delle entrate;
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

#### **Articolo 49 SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% su ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione, di cui al presente comma, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Articolo 50 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Articolo 51**

**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Articolo 52**

**SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 19, del regolamento generale delle entrate, approvato con Del. C.C. n. 19, del 27/03/1999, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme complessivamente inferiori o uguali a 5,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo sopra indicato. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da reiterata violazione degli obblighi di versamento, relativi ad un medesimo tributo.

**Articolo 53**

**CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni, di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii..
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare, relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**Articolo 54**

**ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2014**.
2. I regolamenti di applicazione della TARSU, della TARES, dell'ICI e dell'IMU, restano in vigore per la definizione delle obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate.
3. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato per effetto delle modifiche della normativa nazionale in materia tributaria.
4. I richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi al testo vigente.

## ALLEGATO A

### SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

---

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono, altresì, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

**ALLEGATO B**

**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

---

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

**COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2. Campeggi, distributori carburanti;
3. Stabilimenti balneari;
4. Esposizioni, autosaloni;
5. Alberghi con ristorante;
6. Alberghi senza ristorante;
7. Case di cura e riposo;
8. Uffici, agenzie, studi professionali;
9. Banche ed istituti di credito;
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. Attività industriali con capannoni di produzione;
15. Attività artigianali di produzione beni specifici;
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
17. Bar, caffè, pasticceria;
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. Plurilicenze alimentari e/o miste;
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21. Discoteche, night club.